PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2008/2235(INI)

22.10.2008

PROGETTO DI RELAZIONE

sull'attuazione nell'Unione europea della direttiva 2003/9/CE sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati: visite della commissione LIBE dal 2005 al 2008
(2008/2235(INI))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Martine Roure

PR_INI

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione nell'Unione europea della direttiva 2003/9/CE sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati: visite della commissione LIBE dal 2005 al 2008
(2008/2235(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri[1] ("direttiva Accoglienza"),

– vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato[2] ("direttiva Procedura"),

– visto il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo[3] ("regolamento Dublino II"),

– vista la relazione della Commissione, del 26 novembre 2007, sull'applicazione della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM(2007)0745),

– vista la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDH) e in particolare i suoi articoli 5 e 8,

– vista la Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite,

– viste le relazioni delle delegazioni della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni in Italia (Lampedusa), in Spagna (Ceuta e Melilla, isole Canarie), in Francia (Parigi), a Malta, in Grecia, in Belgio, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Polonia, in Danimarca e a Cipro,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2008),

A. considerando che la direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri è un elemento fondamentale della prima fase del regime comune europeo di asilo,

B.. considerando che le direttive Accoglienza e Procedura impongono agli Stati membri di fornire ai richiedenti asilo informazioni scritte sui loro diritti nonché sulle organizzazioni

[1] GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.
[2] GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.
[3] GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

di assistenza come pure che è fondamentale per i richiedenti asilo e gli immigrati, vista la complessità delle procedure e la brevità dei termini – in particolare per i casi di procedura accelerata – beneficiare di una consulenza giuridica appropriata, avere accesso ad un interprete e ricevere le decisioni che li riguardano in una lingua che essi comprendono,

C. considerando l'importanza di provvedere a che le procedure di asilo siano chiare (criteri di accoglienza o di reiezione di una domanda di asilo), eque, efficaci e proporzionali onde garantire l'accesso effettivo all'asilo,

D. considerando che l'articolo 7 della direttiva 2003/9/CE accorda ai richiedenti asilo il diritto di circolare liberamente nello Stato membro in cui ha chiesto asilo, ma che tale diritto può essere ristretto dagli Stati membri,

E. considerando che la Convenzione sui diritti del fanciullo protegge i diritti di tutti i minori, compresi quelli che si trovano fuori dei loro paesi d'origine come pure che la direttiva Accoglienza impone agli Stati membri di tener conto della situazione particolare dei minori e conferisce loro diritti specifici quali il diritto all'istruzione,

F. considerando che in occasione delle loro visite, i deputati hanno constatato a più riprese che le condizioni di ritenzione erano intollerabili dal punto di vista igienico, della promiscuità, delle strutture disponibili e che le persone trattenute non erano sistematicamente informate della loro detenzione, dei loro diritti e dello stato di avanzamento dei loro dossier,

Osservazioni generali e procedure d'asilo

1. deplora che le visite effettuate abbiano dimostrato che le direttive vigenti erano ancora male o punto applicate dagli Stati membri; chiede alla Commissione di adottare le misure necessarie per garantire la trasposizione e il rispetto delle direttive;

2. deplora il notevole potere discrezionale lasciato agli Stati membri dalla direttiva 2003/9/CE, in particolare per quanto riguarda il livello e la forma delle condizioni materiali di accoglienza e l'accesso all'occupazione e alle cure sanitarie, a detrimento dell'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri;

3. invita gli Stati membri a dare prova di una maggiore solidarietà con i paesi che sono maggiormente confrontati con le sfide dell'immigrazione, una solidarietà che non sia solo tecnica e/o finanziaria; chiede alla Commissione di studiare la possibilità di proporre uno strumento europeo di divisione degli oneri onde garantire una migliore efficacia per gli Stati membri e un elevato livello di protezione per i richiedenti asilo;

4. chiede alla Commissione di istituire un sistema di visite e di ispezioni permanente; auspica che la commissione LIBE prosegua le sue visite onde garantire il rispetto del diritto comunitario in materia di condizioni di accoglienza;

Accoglienza

5. deplora che la capacità dei centri di accoglienza aperti da taluni Stati membri sia scarsa e non sembri soddisfare ai bisogni;

6. chiede che l'accoglienza dei richiedenti asilo e degli immigrati sia effettuata in via prioritaria in centri di accoglienza aperti; ritiene che i richiedenti asilo siano particolarmente vulnerabili e non dovrebbero formare oggetto di misure privative della libertà;

7. ricorda l'obbligo degli Stati membri di garantire l'accesso alle procedure relative alla domanda di asilo;

8. ritiene necessario giungere ad un equilibrio tra rapidità delle procedure, assorbimento dell'arretrato e giusto trattamento di ogni singolo caso, in particolare nel caso delle procedure accelerate;

Accesso all'informazione e diritto all'interpretazione

9. constata che l'informazione sulle procedure è in gran parte scritta e che i termini sono molto brevi come pure che ciò può sollevare un problema di comprensione e rappresentare per i richiedenti asilo, al momento della presentazione della domanda, un ostacolo all'esercizio effettivo dei loro diritti; chiede che siano messi a disposizione dei richiedenti asilo e degli immigrati opuscoli illustrativi di tutti i loro diritti in più lingue; chiede agli Stati membri di prevedere altresì un'informazione mediante altri mezzi, compresa la comunicazione orale o la televisione;

10. si dichiara preoccupato per quanto riguarda la mancanza di interpreti anche in occasione dei colloqui ufficiali; chiede instantemente agli Stati membri di garantire un servizio di interpretazione pubblico e gratuito, se del caso per telefono;

11. incoraggia gli Stati membri ad avvalersi dell'assistenza finanziaria del Fondo europeo per i rifugiati onde migliorare l'accesso all'informazione e, in particolare, aumentare il numero di lingue in cui sono fornite le informazioni o i loro supporti;

Assistenza giuridica

12. deplora che l'accesso all'assistenza giuridica gratuita per i richiedenti asilo e gli immigrati sembri ristretta e si limiti talvolta ad un elenco di nomi di avvocati, col risultato che le persone che non dispongono dei mezzi finanziari adeguati restano prive di assistenza;

13. ricorda che è particolarmente difficile trovare un'assistenza giuridica appropriata per le persone detenute, data la difficoltà di comunicare con l'esterno;

14. osserva che la continuità dell'accesso agli avvocati diviene più difficile allorché i detenuti vengono spostati tra vari centri di accoglienza o di detenzione;

15. si compiace con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e i rappresentanti delle organizzazioni non governative (ONG) per il loro lavoro di assistenza giuridica, ma ritiene che esse non possono sostituirsi alle responsabilità degli Stati;

16. esorta gli Stati membri a garantire un'assistenza giuridica pubblica gratuita ed effettiva per tutti i richiedenti asilo e gli immigrati;

Accesso alla sanità

17. deplora che nella maggioranza dei centri di ritenzione visitati, i richiedenti asilo e i migranti si lamentino sistematicamente dell'insufficienza e dell'inadeguatezza delle cure mediche, delle difficoltà di consultare i medici o di comunicare con loro, della mancanza di cure specifiche (in particolare per le donne incinte, vittime di torture) e di medicinali;

18. chiede agli Stati membri di estendere la copertura medica attualmente offerta affinché non resti limitata alle cure di emergenza nonché di garantire la salute mentale;

Accesso all'occupazione

19. chiede alla Commissione di proporre una modifica dell'articolo 10 della direttiva 2003/9/CE al fine di consentire un migliore accesso al mercato dell'occupazione;

20. chiede agli Stati membri di non imporre vincoli legali o amministrativi che ostacolino l'accesso all'occupazione;

Assistenza fornita dalle ONG

21. riconosce il lavoro considerevole svolto dalle associazioni per quanto riguarda l'assistenza ai richiedenti asilo e ai migranti irregolari;

22. chiede agli Stati membri di garantire alle associazioni un accesso senza ostacoli legali o amministrativi ai richiedenti asilo e ai migranti irregolari, compresi quelli che si trovano nei centri di ritenzione per i rifugiati;

Ritenzione

23. deplora che gli Stati membri ricorrono sempre più alla detenzione; ricorda che la detenzione deve essere una misura di ultima istanza, allorché è provato che tutte le altre misure non hanno avuto gli effetti previsti, deve avere un obiettivo definito (ad esempio l'allontanamento) e avere una durata limitata all'esecuzione di tale obiettivo;

24. ricorda che l'articolo 5 della CEDH conferisce il diritto di impugnare una misura privativa della libertà; chiede che tutti i cittadini di paesi terzi detenuti possano presentare un siffatto ricorso;

25. si preoccupa delle condizioni carcerarie in cui sono trattenuti i migranti irregolari e i richiedenti asilo benché non abbiano commesso reati; chiede che queste persone siano trattenute in edifici distinti al fine di assicurarne la protezione;

26. si preoccupa dello stato di degrado e la mancanza d'igiene in cui versano taluni centri di ritenzione; ricorda che l'obbligo di un'accoglienza dignitosa deve applicarsi anche alle persone detenute; chiede che siano chiusi al più presto tutti i centri che non soddisfano alle norme vigenti;

27. constata che l'accesso alle cure sanitarie, e in particolare alle cure psicologiche, è spesso reso difficile dalle condizioni carcerarie; chiede agli Stati membri di garantire giorno e

notte una presenza medica appropriata e indipendente, anche a carattere psicologico, nei centri di ritenzione;

28. invita gli Stati membri a migliorare i contatti con il mondo esterno, anche permettendo visite regolari, estendendo l'accesso al telefono e generalizzando l'accesso a Internet in tutti i centri;

Minori non accompagnati e famiglie

29. ricorda che, conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo, l'interesse superiore del fanciullo deve essere al centro di qualsiasi decisione o misura riguardante un minore;

30. chiede che la detenzione dei minori migranti e richiedenti asilo sia vietata in linea di principio e che il ricorso alla detenzione dei minori con i loro genitori abbia carattere eccezionale e miri a garantire l'interesse superiore del fanciullo;

31. invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a firmare e a ratificare senza riserve la Convenzione sui diritti del fanciullo;

32. ricorda che tutti i minori hanno diritto all'istruzione, indipendentemente dal fatto che si trovino nei loro paesi d'origine o no; chiede agli Stati membri di garantire tale diritto anche ove il minore sia detenuto; chiede che l'accesso all'istruzione si effettui nella comunità e senza alcuna forma di restrizione amministrativa che abbia l'effetto di separare i minori stranieri onde garantire una migliore integrazione dei bambini e delle loro famiglie;

33. ricorda che i minori hanno diritto a svaghi adeguati alla loro età e chiede agli Stati membri di garantire tale diritto anche ove essi siano trattenuti;

34. chiede che gli Stati membri garantiscano che i minori non accompagnati e le famiglie siano alloggiati in centri separati, anche ove siano trattenuti, al fine di evitare la promiscuità con altri adulti e garantire l'accesso ad un ambiente protettivo;

35. auspica che a tutti coloro che lavorano con minori e minori non accompagnati sia impartita una formazione specializzata e appropriata alla situazione dei bambini;

Minori non accompagnati

36. chiede che sia nominato per ciascun minore non accompagnato un tutore legale indipendente che provveda alla sua protezione; chiede una definizione chiara delle competenze e del ruolo del tutore legale;

37. invita la Commissione a definire gli obblighi di identificazione e di ricerca di un membro della famiglia nell'Unione europea onde garantire che un minore non accompagnato possa ricongiungersi, ove sia nel suo interesse, con un membro della sua famiglia;

38. si preoccupa del fenomeno delle scomparse di minori non accompagnati; chiede alla Commissione e agli Stati membri di istituire un sistema armonizzato di raccolta di dati e

statistiche concernenti l'identificazione e l'assistenza fornita ai minori non accompagnati al fine di combattere tale fenomeno;

39. chiede alla Commissione e agli Stati membri di istituire un meccanismo armonizzato ed affidabile di identificazione dei minori non accompagnati nonché regole comuni concernenti gli accertamenti di età; ricorda a tale riguardo che, conformemente al principio di precauzione, la persona interessata deve essere considerata minore fino alla conclusione della procedura di accertamento dell'età e dunque trattata in quanto tale;

Famiglie

40. ricorda che l'articolo 8 della CEDH garantisce il rispetto della vita privata e familiare; chiede agli Stati membri di proteggere l'unità familiare;

41. invita gli Stati membri a studiare tutte le misure appropriate che non siano privative della libertà e provare che non sono efficaci prima di mettere in detenzione famiglie comprendenti minori;

42. auspica che le famiglie richiedenti asilo abbiano accesso ai servizi familiari, ai servizi per l'infanzia e alle visite mediche specializzate nella protezione dell'infanzia;

Persone vulnerabili

43. chiede alla Commissione di definire norme comuni obbligatorie per l'identificazione delle persone vulnerabili, in particolare le vittime di torture o della tratta di esseri umani;

44. considera che ogni persona vulnerabile, a motivo della sua situazione particolare, non debba essere messa in detenzione in quanto ciò comporta ripercussioni importanti sulla sua condizione;

45. esorta gli Stati membri a garantire un'assistenza specializzata, in particolare un aiuto psicologico, alle persone vulnerabili e alle vittime di torture e della tratta onde garantire la loro protezione; chiede che a tutte le persone che vengono in contatto con persone vulnerabili, compreso il personale addetto alle richieste d'asilo, sia impartita una formazione specializzata;

Sistema di Dublino

46. si preoccupa dell'aumento del numero di persone detenute nel quadro del sistema di Dublino e del ricorso quasi sistematico a misure privative della libertà da parte di taluni Stati membri; auspica che queste persone non siano messe in detenzione ove il rischio di fuga non sia accertato e dimostrato dallo Stato membro;

47. deplora che taluni Stati membri limitino l'accesso delle persone contemplate dal sistema di Dublino alle norme di accoglienza; chiede alla Commissione di statuire univocamente che la direttiva 2003/9/CE si applica anche a queste persone onde garantire che possano esercitare tutti i loro diritti;

48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.